

Q8 QUASER S.R.L.
CONDIZIONI GENERALI PER LA VENDITA DI PRODOTTI MARINA (Ed. 05.2025)

1. AMBITO DI APPLICAZIONE
2. DEFINIZIONI
3. OGGETTO
4. INTEGRAZIONI
5. CONSEGNA, PROPRIETÀ E RISCHI
6. OBBLIGHI DELLE PARTI
7. QUANTITÀ E MISURE
8. QUALITÀ
9. CAMPIONAMENTI
10. PREZZI
11. ALTRI ONERI
12. FATTURAZIONE
13. PAGAMENTO
14. TASSE
15. MANLEVA
16. UTILIZZO DEL BUNKER
17. GESTORE DEL CONTRATTO, COMUNICAZIONI
18. SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE
19. GESTIONE AMBIENTALE
20. CONTESTAZIONI
21. FORZA MAGGIORE
22. CANCELLAZIONE DELLA CONFERMA DEL BUNKER
23. ECCESSIVA ONEROSITÀ SOPRAVVENUTA
24. COMPONENTO AMICHEVOLE
25. CESSIONE DEL CONTRATTO
26. TRATTAMENTO RECIPROCO DEI DATI
27. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
28. CLAUSOLA DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA
29. CLAUSOLA ANTI-CORRUZIONE
30. DISPOSIZIONI ANTIMAFIA E CONDIZIONE PARTICOLARE DI RISOLUZIONE
31. SANZIONI COMMERCIALI
32. ALTRI TERMINI E CONDIZIONI
33. ALLEGATI

CONDIZIONI GENERALI PER LA VENDITA DI PRODOTTI MARINA

Queste Condizioni Generali regolano i contratti di Vendita di prodotti marina stipulati tra Q8Quaser S.r.l. (di seguito "Il Venditore") e "L'Acquirente" negli aspetti relativi alla nomina, alla consegna, al prezzo ed al pagamento del prodotto marina venduto. Salvo che sia diversamente convenuto per iscritto, tutte le vendite di prodotti marina, così come definite all'articolo 1, saranno regolate dalle presenti Condizioni Generali di Vendita.

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1 Le seguenti Condizioni Generali di vendita si applicheranno a qualsiasi vendita di Prodotti Marina da parte di Q8Quaser S.r.l. verso armatori, traders o qualsiasi altro soggetto.

1.2 Salvo non sia stato specificatamente convenuto per iscritto, tali Condizioni Generali di Vendita saranno applicate a qualsiasi vendita di prodotti marina in Italia e all'estero.

1.3 Le presenti Condizioni Generali di Vendita annullano e sostituiscono tutte le precedenti versioni emesse.

2. DEFINIZIONI

Salvo quando il contesto richieda diversamente, le parole o le espressioni riportate qui di seguito assumeranno il significato indicato accanto alle stesse.

- **Venditore** Q8Quaser S.r.l.
- **Acquirente** La società che ordina il carburante nonché legittimata al pagamento della fornitura effettuata.
- **Parti** Collettivamente il Venditore e l'Acquirente
- **Richiesta di quotazione** Richiesta inviata dall'Acquirente al Venditore non prima di sette giorni e non oltre due giorni antecedenti l'ETA della Nave e riportate i seguenti dati:
 - Nome nave
 - IMO (se esistente)
 - ETA, ETD come di seguito definiti
 - Porto di consegna
 - Agenzia della nave

- Tipologia e quantità prodotti
 - Qualunque altra informazione tecnica rilevante ai fini della fornitura.
-
- **ETA** giorno stimato di arrivo della nave per la quale viene richiesta la fornitura di prodotti marina.
 - **ETD** giorno stimato di partenza della nave per la quale viene richiesta la fornitura dei prodotti marina.
 - **Agenzia Nave** Rappresentante in porto dell'Armatore/Noleggiatore della nave da rifornire che si occupa del coordinamento della consegna del prodotto (luogo, data ora) e della relativa documentazione.
 - **Conferma del Bunker** Una comunicazione di accettazione dell'offerta inviata in forma scritta (e-mail o web) dall'Acquirente al Venditore e nella quale vengono riassunte le principali clausole del contratto di vendita, come segue:
 - Nel caso di vendita "spot" riassume le quantità e la qualità del prodotto/i come di seguito definiti, le condizioni economiche e le clausole principali concordate fra le parti nella fase di negoziazione;
 - In presenza di contratto (term) stipulato tra il Venditore e l'Acquirente e già intercorrente tra le parti, dà esecuzione alle singole vendite dei prodotti regolate dallo stesso.
 - **Contratto** La conferma del bunker, le presenti Condizioni Generali di Vendita e l'insieme dei seguenti documenti:
 - Nel caso di vendite "spot" la Nomina Nave, come di seguito definita, la conferma del bunker;
 - Nel caso di contratto già intercorrente tra le parti: il Term, la nomina Nave come di seguito definita, la conferma del bunker.
 - **Cattivo tempo** Venti forti, correnti contrarie, maree e/o condizioni atmosferiche sfavorevoli quali grande calura, nebbia, precipitazioni, mareggiate e/o qualsiasi altro evento che impedisca le operazioni di rifornimento e/o renda insicura la presenza della nave all'ormeggio.
 - **Ormeggio** Un ormeggio, una banchina, un ancoraggio, un cavo sottomarino, un singolo punto di ormeggio o banchina, un punto al largo o qualsiasi altro luogo di caricazione e scarica indicato dall'Acquirente.
 - **Incoterms** Regole ufficiali della Camera di Commercio Internazionale (ICC) per l'interpretazione dei termini commerciali, nell'edizione in vigore, come di volta in volta modificata ed integrata.

- **F.O.B.** Acronimo della formula contrattuale Free on Board inerente il termine di consegna del prodotto che, in conformità delle previsioni di cui agli incoterms pubblicati dall' ICC (International Chamber of Commerce), avviene al passaggio tra flangia bettolina/autobotte e nave ricevente.
- **BDN Bunker Delivery Note** Documento che certifica la ricezione del prodotto consegnato alla nave predisposto dal Venditore e controfirmato dal Comandante della nave o da un suo rappresentante accreditato.
- **MARPOL** Regolamento Internazionale per la Prevenzione dell'Inquinamento causato da Navi.
- **Finestra di consegna** Arco temporale di validità dell'ordine di consegna su nave ricevente.
- **Ispettore indipendente** Un singolo soggetto o una società che siano terzi rispetto alle Parti.
- **Laboratorio indipendente** Un laboratorio che sia terzo rispetto alle Parti.
- **Orario di lavoro** orario conforme alla normativa portuale o, in mancanza di tale normativa, dalle 8.00 alle 17.00 dei giorni feriali.
- **Prodotti Marina** Combustibili ad uso bunker (oli combustibili e gasoli, miscelati o additivati) conformi alle normative ISO 8217, indicati anche come il Prodotto e/o il Bunker.
- **Regolamento REACH** è il regolamento (CE) 1907/2006 in materia di sostanze chimiche e successive modifiche ed integrazioni.

3. OGGETTO

Il Venditore si obbliga a vendere e l'Acquirente si obbliga ad acquistare i Prodotti Marina, così come sopra definiti da consegnarsi presso uno o più porti alle condizioni indicate qui di seguito e nella Conferma del Bunker.

4. INTEGRAZIONI

4.1 Le presenti Condizioni Generali contengono o conterranno tutti i termini in merito ai quali le Parti si sono accordate in relazione alla vendita di Prodotti Marina e nessuna delle Parti di questo Contratto è stata indotta a sottoscrivere il presente Contratto o alcun altro documento in base a una dichiarazione o una promessa non contenuta negli stessi.

4.2 Le presenti condizioni Generali potranno essere modificate o integrate in qualunque momento, previa comunicazione del Venditore al Cliente.

4.3 Le presenti Condizioni Generali sono state consegnate agli Acquirenti o sono state comunque rese note agli stessi. Tuttavia, qualora un singolo Acquirente per qualsiasi ragione non dovesse disporre di una copia delle presenti Condizioni Generali di Vendita, si rende noto che queste sono pubblicate sul sito internet www.q8.it, alla sezione <https://www.q8.it/business/extra-rete/q8-quaser/vendite-bunker> e nella sezione riservata del portale web.

5. CONSEGNA, PROPRIETÀ E RISCHI

5.1 I prodotti marina possono essere consegnati via bettolina, via autobotte o via pipe, ove consentito conformemente a quanto indicato nell'offerta di fornitura.

5.2 Per le consegne a mezzo bettolina e a mezzo autobotte, il rischio sul Prodotto e il titolo di proprietà si trasferiranno all'Acquirente al momento in cui il Prodotto attraverserà la flangia fissa di connessione delle tubazioni della bettolina/autobotte con quelle di bordo nave. Il collegamento e il distacco delle manichette sono a rischio dell'Acquirente.

5.3 Ai punti di consegna come sopra riportati, cesserà la responsabilità del Venditore e l'Acquirente assumerà ogni rischio per eventuali perdite o danni causati dal prodotto consegnato, come danni di deterioramento, evaporazione, sversamento, perdita o danneggiamento o altri rischi relativi al prodotto consegnato.

5.4 Qualsiasi consegna avverrà condizioni meteo permettendo e sarà soggetta all'ordine di arrivo delle navi, se esiste, e all'orario di lavoro. Se la nave arriva al di fuori dell'orario di lavoro, tutti i costi supplementari saranno a carico dell'Acquirente. Per orario di lavoro si intende quello indicato dal Regolamento portuale o, in assenza di tale regolamento, dalle 8:00 alle 17:00.

5.5 Il Venditore non sarà responsabile di alcun costo, perdita o controspallia dovuti alla congestione del terminale o alla mancanza di disponibilità di bettoline per il Prodotto da consegnare.

5.6 Le consegne in rada (off shore) sono in ogni caso soggette anche alla conferma da parte del Comandante della bettolina che le condizioni meteorologiche siano tali da consentire la consegna conformemente alla normativa portuale sul rifornimento in rada. Nel caso in cui il Prodotto Marina non

possa essere consegnato a seguito della decisione del Comandante, il Venditore non sarà responsabile della mancata consegna, né del ritardo nella stessa, né di eventuali costi connessi.

6. OBBLIGHI DELLE PARTI

L'Acquirente sarà tenuto a:

6.1 Fornire un ormeggio sicuro. Tutti i costi imputabili alla congestione del terminale o dell'ormeggio saranno a carico dell'Acquirente.

6.2 Pagare tutti i costi e le spese portuali.

6.3 Accertarsi e garantire che le cisterne della nave siano pulite ed idonee a ricevere il Prodotto nel rispetto delle normative e delle best practices di settore. Il venditore non sarà responsabile di eventuali alterazioni del prodotto conseguenti ad una non adeguata pulizia delle cisterne ovvero all'inidoneità di queste a ricevere il prodotto.

6.5 Comunicare al Venditore l'ora esatta di consegna del Bunker. L'omissione da parte dell'Acquirente di tale comunicazione libererà il Venditore dal proprio obbligo di consegnare il Prodotto e il relativo ordine si riterrà annullato.

6.6 Prendere tempestivamente in consegna il Bunker. L'Acquirente è tenuto a manlevare e tenere indenne il Venditore di tutti gli eventuali costi di cui a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo le spese di controstallia della bettolina o le ore di lavoro straordinario dell'autobotte dovuti al suo ritardo nel prendere in consegna il Prodotto.

6.7 Pagare il corrispettivo del Bunker e i costi indicati al successivo articolo 10.

6.8 Nel caso in cui la nave, per qualsivoglia ragione, arrivi con un ritardo superiore ai cinque giorni rispetto all'ETA (estimated time of arrival) riportato nella Conferma del Bunker, rimborsare al Venditore tutti i costi e le spese dovute al ritardato arrivo della nave, fermo restando in ogni caso che il Venditore sarà liberato dall'obbligo di consegnare il Bunker.

6.9 Pagare tutti i costi e rimborsare al Venditore tutte le spese e gli oneri conseguenti all'inadempimento da parte dell'Acquirente medesimo ad una o più obbligazioni previste nel paragrafo 6.1.

Il Venditore sarà tenuto a:

6.10 Verificare che il Prodotto da consegnare sia conforme alle specifiche richieste.

6.11 Consegnare il Bunker all'Acquirente nei termini concordati.

6.12 Consegnare all'Acquirente il quantitativo richiesto conformemente a quanto previsto al successivo paragrafo 7.1, fermo restando, in ogni caso, che la determinazione della quantità vincolante è quella indicata ai paragrafi 7.3 e 7.4

6.13 Emettere formale fattura a fronte della vendita del bunker.

6.14 Il venditore dichiara che le sostanze contenute nel prodotto rispondono agli adempimenti previsti dal regolamento REACH e quindi, secondo i casi applicabili, sono state registrate entro i termini previsti dal Regolamento dal venditore stesso o da altri soggetti a monte della catena di approvvigionamento, ovvero sono state preregistrate come sostanze "phase-in" dal Venditore o altri soggetti, ovvero sono esenti da registrazione. I numeri di registrazione, ove applicabile, sono riportati nelle schede di sicurezza allegate alle presenti Condizioni Generali di vendita

7. QUANTITÀ E MISURE

7.1 Nella Conferma del Bunker, l'Acquirente confermerà la quantità di prodotto richiesta e tale quantità verrà espressa in tonnellate metriche.

7.2 Qualora l'Acquirente richieda una variazione del quantitativo da consegnarsi successivamente all'invio della Conferma del Bunker da parte del Venditore, quest'ultimo eserciterà ogni ragionevole sforzo per soddisfare la richiesta dell'Acquirente, ma non avrà alcun obbligo di consegnare un quantitativo diverso rispetto a quello indicato nella Conferma del Bunker.

7.3 La quantità di prodotto venduta sarà quella determinata dal contatore volumetrico per le consegne in bettolina e della pesa per le consegne in autobotte. Tale determinazione sarà vincolante per le Parti, a

meno che il rappresentante dell'Acquirente non apponga riserve specifiche al riguardo sulla ricevuta di bordo (Bunker Delivery Note).

7.4 Se il quantitativo del Bunker è soggetto a controllo e determinazione da parte delle autorità doganali locali, la quantità vincolante per le Parti sarà esclusivamente quella risultante da tale determinazione e successivamente indicata nel relativo documento consegnato dall'autorità di cui sopra.

7.5 L'Acquirente ha il diritto di essere rappresentato al momento delle misurazioni a sue spese e previa comunicazione al Venditore. A tal fine dovrà informare il venditore se intende nominare un ispettore indipendente.

7.6 In caso di contestazione sul quantitativo di prodotto al momento della consegna, le Parti, di comune accordo, nomineranno immediatamente un primario Ispettore Indipendente, qualificato e dal prestigio internazionale che verrà chiamato a svolgere la sua funzione di controllo. L'Ispettore Indipendente verificherà il quantitativo effettivamente consegnato e la cui determinazione sarà definitiva e vincolante per le Parti, salvo nel caso in cui sia provato il dolo o un errore essenziale dell'Ispettore medesimo. I costi dell'accertamento saranno a carico della parte soccombente.

8. QUALITÀ

La qualità dei prodotti forniti è conforme alle normative ISO 8217 ultima edizione e successive modifiche.

8.1 La qualità sarà determinata dalle Parti nella Conferma del Bunker e sarà quella generalmente offerta e disponibile nel luogo di consegna per usi similari.

8.2 Il Venditore non sarà responsabile nel caso in cui la qualità di cui al paragrafo 8.1 non sia disponibile, ma informerà l'Acquirente e potrà offrire allo stesso i gradi e i quantitativi disponibili in quel momento, pur senza implicazioni di responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti.

8.3 L'Acquirente ha l'esclusiva responsabilità della scelta e determinazione del Combustibile Marino ordinato che deve essere appropriato per la nave alla quale è destinato. L'Acquirente sarà inoltre l'unico responsabile per la compatibilità tra il Combustibile Marino confermato ed i combustibili già a bordo della nave prima dell'approvvigionamento.

8.4 In caso di disputa sulla qualità consegnata, le Parti procederanno con la nomina di un Ispettore indipendente con le stesse modalità e procedure di cui al paragrafo 7.6 che effettui test di laboratorio dei campioni di prodotto. I costi relativi alle analisi di retesting saranno a carico della parte soccombente.

9. CAMPIONAMENTI

9.1 Durante le operazioni di bunkeraggio sarà cura del Venditore prelevare quattro (4) campioni rappresentativi di ogni prodotto consegnato, in presenza dell'Acquirente o del Comandante della nave ricevente o un loro rappresentante. Tre di questi campioni sono prelevati per eventuali controlli qualitativi (campioni commerciali), il quarto campione è denominato "Campione Marpol", come previsto nel Regolamento Marpol, Annex VII. I campioni commerciali saranno vincolanti al fine della determinazione della qualità del prodotto consegnato alla nave e l'eventuale diniego a visionare il campionamento da parte dei rappresentanti della nave sarà ritenuto irrilevante a tal fine.

9.2 I Campioni verranno debitamente sigillati e dotati di targhetta nella quale sarà evidenziato il nome della nave, il mezzo di approvvigionamento (bettolina o autobotte), il nome del prodotto, la data ed il luogo del rifornimento. Tale targhetta dovrà contenere il timbro dell'Armatore ed essere controfirmata dal Venditore o da un suo rappresentante e dal Comandante della nave ricevente o da un suo rappresentante.

9.3 Il Venditore dovrà consegnare uno dei campioni commerciali ed i campioni Marpol di ciascun prodotto consegnato al Comandante della nave o ad un suo rappresentante che confermerà la ricezione di tali campioni. Due campioni commerciali rimarranno in possesso del Venditore e del trasportatore per trenta (30) giorni dalla data di rifornimento.

Passati i trenta giorni senza che vi sia stato reclamo scritto da parte dell'Acquirente (come da successivo articolo 17), il Venditore può procedere alla distruzione dei campioni commerciali.

10. PREZZI

I prezzi saranno quelli applicati come stabilito nella Conferma del Bunker del Venditore.

11. ALTRI ONERI

Oltre al prezzo del Prodotto Marina, l'Acquirente sarà tenuto a pagare i seguenti oneri:

- a) Il costo della bettolina, per le consegne a mezzo bettolina;

- b) Il costo dell'autobotte, per le consegne a mezzo autobotte;
- c) Le eventuali spese di ormeggio e disormeggio, i compensi d'agenzia, i diritti portuali che il Venditore potrebbe dover sostenere per le navi rifornite;
- d) Gli eventuali dazi e/o imposte corrisposti dal Venditore o per cui il Venditore è responsabile relativamente alle consegne di tali Prodotti Marina;
- e) Qualsiasi costo supplementare sostenuto dal Venditore per gli straordinari di sosta.
- f) Qualsiasi costo relativo al rifiuto totale o parziale del bunker.

12. FATTURAZIONE

12.1 Il Venditore emetterà fattura sulla base della quantità/peso indicato nella documentazione doganale/fiscale. La fattura sarà emessa in forma elettronica e sarà inviata tramite il sistema di interscambio ed anticipata via e-mail e sarà consultabile nella propria area riservata su web.

12.2 La fattura indicherà i prezzi dei prodotti e includerà i dati di dettaglio, in particolare:

- Il prodotto e la quantità consegnata
- il trattamento fiscale/doganale applicato
- la base di consegna ed i termini di consegna

13. PAGAMENTO

13.1 Il pagamento al Venditore del Prodotto Marina consegnato dovrà essere effettuato in dollari statunitensi o in euro entro i termini stabiliti nella Conferma del Bunker.

13.2 Il pagamento al Venditore dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario alla banca indicata dal Venditore medesimo. Ogni commissione bancaria sarà a carico dell'Acquirente.

13.3 Se il pagamento da parte dell'Acquirente non è effettuato entro la scadenza di cui al paragrafo 13.1, il Venditore addebiterà all'Acquirente gli interessi di mora in base a quanto previsto dalla Direttiva CEE n. 2000/35. Qualora l'Acquirente presentasse una posizione di scaduto o di fuori fido, il Venditore può rifiutare di prendere nuovi ordini o effettuare nuove consegne, anche nel caso in cui gli ordini siano già confermati ma non ancora eseguiti.

13.4 Se la data di scadenza del pagamento cade di sabato, questo sarà effettuato il primo giorno lavorativo utile immediatamente precedente; se la data di scadenza del pagamento cade di domenica o in altro giorno festivo, il pagamento sarà effettuato il primo giorno lavorativo utile immediatamente successivo.

13.5 Il prezzo di vendita dovrà comunque essere corrisposto alla scadenza anche in presenza di contestazioni.

13.6 Il venditore ha la facoltà di chiedere all'Acquirente, in qualsiasi momento, di esibire informazioni finanziarie e attendibili e qualsiasi altra informazione relativa alla sua situazione finanziaria e l'acquirente si adopererà per riscontrare le richieste del venditore nel più breve tempo possibile.

14. TASSE

14.1 Le tasse i dazi e qualsiasi altra forma di esazione governativa, di qualunque tipo e comunque denominata (quindi di seguito "tasse") direttamente o indirettamente applicabile sui Prodotti Marina, saranno a carico dell'acquirente.

14.2 Nel caso in cui un qualsiasi ammontare di tasse dovuto dall'Acquirente debba essere versato dal Venditore, l'Acquirente dovrà rimborsarle su semplice richiesta.

15. MANLEVA

L'Acquirente manleverà e terrà indenne il Venditore da qualsiasi conseguenza e/o responsabilità derivante da qualsiasi utilizzo del Prodotto da parte dell'Acquirente dopo che questo è stato consegnato allo stesso.

16. UTILIZZO DEL BUNKER

Ferma restando la manleva di cui al paragrafo 15, l'Acquirente si obbliga e garantisce che i Prodotti Marina forniti dal Venditore saranno utilizzati esclusivamente per la nave rifornita, come espressamente specificato nel D.L. 152 del 3 Aprile 2006 e successive modifiche.

17. GESTORE DEL CONTRATTO, COMUNICAZIONI

17.1 Le comunicazioni inerenti aspetti operativi/esecutivi e pertanto di natura logistico/commerciale potranno essere indirizzate a mezzo posta elettronica a: q8bunker@q8.it

18. SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE

18.1 Le parti perseguono l'obiettivo di eccellenza nella gestione degli aspetti di Salute, Sicurezza e protezione dell'Ambiente; le parti si impegnano, per quanto di competenza, a rispettare tutta la normativa vigente in materia di salute e sicurezza, nonché di trasporto merci pericolose.

18.2 L'Acquirente fornirà ai propri dipendenti, agenti, appaltatori e a qualsiasi altra persona che utilizza o che può entrare in contatto con il Prodotto fornito in virtù di queste Condizioni Generali di Vendita, le Informazioni SHE allegate ("Schede sicurezza del prodotto") e l'Acquirente dovrà assicurarsi che qualsiasi raccomandazione relativa all'uso di tale Prodotto contenuta nelle Informazioni SHE sia seguita dai soggetti sopra indicati. Con riferimento al Prodotto compravenduto in base a queste Condizioni Generali, dal momento del passaggio dei rischi e della proprietà, l'Acquirente dovrà accertarsi che tutti gli obblighi, i requisiti o le raccomandazioni su salute, sicurezza ed ambiente relativi al Prodotto, siano rispettati in conformità alla legge, alle normative, alle disposizioni o ai regolamenti in vigore o in applicazione in qualsiasi località ove l'Acquirente o soggetti che agiscano per conto dello stesso utilizzano o entrano in contatto con il Prodotto.

18.3 L'Acquirente dovrà manlevare e tenere indenne il Venditore di qualsiasi responsabilità, danno, reclamo o perdita direttamente derivanti da o relativi ad eventuali inadempienze di qualsiasi natura nel conformarsi agli obblighi stabiliti in questo articolo. L'osservanza da parte dell'Acquirente delle raccomandazioni contenute nelle Informazioni SHE non libererà l'Acquirente dall'obbligo di adempiere qualsiasi altra obbligazione o raccomandazione previste in relazione al Prodotto da qualsivoglia legge, normativa, disposizione o regolamento in qualsiasi località, territorio, stato o giurisdizione, né da qualsiasi responsabilità derivante dall'inadempimento di tali obblighi e raccomandazioni. Il Venditore non sarà responsabile in alcun caso per eventuali perdite, danni o lesioni derivanti da pericoli inerenti la natura stessa del Prodotto.

18.4 Il Venditore si riserva il diritto, ma senza che ciò comporti l'accettazione di alcuna responsabilità od obbligazione, di cancellare, terminare o sospendere la fornitura del Prodotto se l'Acquirente viola, mediante azione od omissione, quanto previsto da questa clausola o se il Venditore ha ragione di ritenere che le azioni, attività, operazioni o sistemi operativi messi in atto dall'Acquirente o per conto dello stesso relativamente al Prodotto siano o possano essere nocivi per la salute, la sicurezza e/o la protezione ambientale secondo quanto previsto localmente.

19. GESTIONE AMBIENTALE

19.1 Ciascuna Parte si impegna a svolgere le proprie attività durante tutta la durata del Contratto nel rispetto di tutte le normative ambientali in vigore. Ciascuna parte risponderà in via diretta ed esclusiva per qualsivoglia impatto ambientale causato, o comunque derivante, da inquinamento e/o incidenti in genere la cui responsabilità sia riconducibile alla parte stessa, per inadempimento agli obblighi previsti a suo carico dal presente contratto, sostenendo i relativi costi e tenendo l'altra parte indenne e manlevata da ogni connessa responsabilità, istanza o richiesta da chiunque proveniente.

20. CONTESTAZIONI

20.1 Qualsiasi reclamo derivante o relativo ai Prodotti marina consegnati dovrà essere dato per iscritto dall'Acquirente al Venditore nei termini specificati nei successivi paragrafi 20.2 (Contestazioni sulla quantità) e 20.3 (Contestazioni sulla qualità) e contenere informazioni sufficienti che permettano al Venditore di identificare l'operazione attinente, la natura della contestazione e gli eventuali danni riscontrati. Ogni reclamo sarà considerato nullo se non supportato dalla idonea documentazione.

20.2 Contestazioni sulla Quantità

Qualora venissero riscontrate delle discordanze sulla quantità, il Comandante della nave ricevente dovrà registrare tali presunti ammanchi sulla Ricevuta di Bordo (BDN) e/o su apposita Lettera di Protesta, controfirmata dal Comandante della Bettolina e/o dall'autista dell'autobotte alla fine della discarica.

Il Venditore dovrà essere tempestivamente informato dall'Acquirente della contestazione in corso così da poter avviare la procedura di cui al precedente paragrafo 7.6.

20.3 Contestazioni sulla Qualità

Qualsiasi reclamo derivante o relativo alla qualità dei Prodotti Marina consegnati è nullo se non è presentato dall'Acquirente al Venditore entro i 15 giorni successivi alla consegna del Prodotto.

La contestazione di qualità dovrà essere fornita dal Comandante della nave al Venditore per iscritto, dovrà descrivere la natura del reclamo e dovrà contenere la richiesta formale al Venditore di procedere agli accertamenti di cui al paragrafo 8.4.

Le Parti concordano sin da ora che i Campioni Commerciali in possesso del Venditore (denominati "Supplier" sulla Bunker Delivery Note) vengano analizzati da un laboratorio indipendente, qualificato e dal prestigio internazionale, specializzato nelle analisi di prodotti marina e nominato congiuntamente dalle Parti. I risultati di tali analisi saranno conclusivi e vincolanti per entrambe le Parti. Le spese relative alle analisi di laboratorio saranno a carico della parte soccombente. Le analisi dovranno essere condotte secondo criteri e metodi ufficialmente riconosciuti dalla normativa ISO 8217 e s.m., sempre nel rispetto della qualità garantita dal Venditore.

21. FORZA MAGGIORE

21.1 Il Venditore e l'Acquirente non saranno responsabili del ritardo o della mancata esecuzione del presente Contratto quando tale esecuzione è impedita totalmente o parzialmente da eventi di forza maggiore, intendendo con questa espressione qualsiasi evento al di fuori del ragionevole controllo delle Parti, tra cui, a titolo esemplificativo atti terroristici, sommosse civili, terremoti, guasti o interruzione del funzionamento delle strutture preposte agli impianti di produzione o ai terminali di stoccaggio, azioni di sciopero riguardanti i dipendenti del Venditore e/o quelli dell'Acquirente, carenza di materia prima e/o di mezzi di trasporto, condizioni meteorologiche eccezionali, chiusura o limitazione nel funzionamento delle centrali elettriche e/o delle strutture di ricezione.

21.2 Qualora il verificarsi di uno di questi eventi accidentali dovesse impedire o ritardare l'esecuzione di una delle Parti, quest'ultima dovrà darne tempestiva comunicazione all'altra Parte.

21.3 La Parte la cui esecuzione è ritardata dovrà comunicare all'altra la durata approssimativa di tale evento accidentale, se è possibile, e dovrà esercitare la dovuta diligenza per eliminare o minimizzare le conseguenze di tale evento.

21.4 Qualora l'esecuzione del Contratto sia impedita o ritardata per oltre 5 giorni, il Contratto si considererà risolto e le Parti saranno liberate dalle rispettive obbligazioni.

21.5 I quantitativi non venduti o non acquistati in ragione del verificarsi di tali eventi accidentali non dovranno essere recuperati successivamente.

22. CANCELLAZIONE DELLA CONFERMA DEL BUNKER

22.1 La cancellazione della nomina nave ad opera dell'acquirente, già confermata dal venditore è consentita solo nei casi di forza maggiore non riconducibili alla volontà del compratore.

22.2 In caso di cancellazione della nomina per ragioni diverse rispetto a quanto stabilito al punto 22.1, verranno addebitati i costi della bettolina/autobotte e gli eventuali giorni di sosta.

23. ECCESSIVA ONEROSITA' SOPPRAVVENUTA

23.1 Le parti convengono che potrebbero verificarsi eventi non prevedibili al momento della sottoscrizione del contratto e non attribuibili ad alcune di esse che rendano, il contratto eccessivamente oneroso per una delle parti.

23.2 Nel caso previsto dal paragrafo 23.1 le parti eserciteranno la dovuta diligenza per raggiungere un accordo sulle misure da adottare con riferimento a tale onerosità straordinaria. Qualora non si riuscisse ad eliminare la causa, la parte che subisce eccessiva onerosità potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1467 del Codice Civile.

24. COMPONENTO AMICHEVOLE

24.1 Le Parti si impegnano ad addivenire ad un amichevole componimento delle eventuali controversie nascenti o connesse al Contratto e diverse da quelle relative alla quantità e/o qualità da consegnarsi, queste ultime già disciplinate dal paragrafo 20 entro 90 giorni dal sorgere della controversia.

24.2 Ai fini del componimento amichevole di cui al paragrafo 24.1, il reclamante comunicherà all'altra Parte l'oggetto del proprio reclamo entro 15 giorni dal sorgere dello stesso e chiederà di fissare un incontro con il rappresentante dell'altra Parte.

24.3 Entro 15 giorni da quando viene effettuata la comunicazione di cui al paragrafo 24.2, la Parte a cui è stata comunicato il reclamo sarà tenuta ad accettare o a rifiutare lo stesso, e in quest'ultimo caso, nominerà un proprio rappresentante.

24.4 I rappresentanti delle Parti dovranno incontrarsi entro 40 giorni da quando è sorta la controversia e dovranno esercitare ogni ragionevole sforzo per dirimere la stessa, comunicando in ogni caso per iscritto all'altra Parte il risultato dell'incontro entro i successivi 20 giorni.

25. CESSIONE DEL CONTRATTO

Il Venditore si riserva il diritto di cedere a terzi, parzialmente o totalmente il Contratto di compravendita di prodotti bunker e le obbligazioni stabilite nelle presenti Condizioni Generali di Vendita.

L'Acquirente non potrà cedere il Contratto senza il consenso scritto del Venditore che non potrà opporvi rifiuto qualora l'Acquirente rimanga obbligato in solido per eventuali inadempimenti contrattuali da parte del terzo.

26. TRATTAMENTO RECIPROCO DEI DATI

Le parti riconoscono di agire in qualità di autonoma titolare del trattamento e si impegnano a operare nel pieno rispetto del regolamento (UE) 22016/679 ("GDPR") in relazione alle attività di trattamento dei dati personali connesse alla stipula del presente contratto. In applicazione della procedura GDPR, Q8Quaser Srl fornisce adeguata informativa privacy.

27. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Salvo che sia diversamente concordato per iscritto, il Contratto e le presenti Condizioni Generali, nonché l'interpretazione, l'esecuzione e l'applicazione degli stessi sono soggetti alla legge italiana, Foro Competente Roma.

28. CLAUSOLA DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

L'Acquirente dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito "Decreto 231"). A tale riguardo, l'Acquirente dichiara di essere a conoscenza dell'adozione del Codice Etico e del Modello di organizzazione, gestione e controllo elaborato da Q8Quaser S.r.l. ai sensi e per gli effetti del Decreto 231 (pubblicato sul sito www.q8.it) e di impegnarsi ad adottare tempestivamente il proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo. Nelle more della predetta adozione, l'Acquirente si obbliga in ogni caso ad adottare comportamenti e procedure atte a prevenire la commissione delle condotte integranti i reati presupposto in relazione ai quali potrebbero essere applicate le sanzioni previste dal Decreto 231 e ad osservare e rispettare per quanto applicabili i principi e le disposizioni contenuti nel Codice Etico e nel

Modello di organizzazione, gestione e controllo della Q8Quaser S.r.l. (Parte Generale). Le Parti si danno altresì atto che il coinvolgimento, successivamente alla sottoscrizione del Contratto, in procedimenti penali anche in fase di indagine che comportino o possano comportare l'applicazione di una delle misure cautelari e/o sanzionatorie previste dal Decreto 231, potrà essere considerata causa di risoluzione anticipata del Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno, patrimoniale e non, che una di esse dovesse patire in conseguenza dell'applicazione delle predette misure. In tal caso la Parte che intenderà avvalersi della presente clausola risolutiva ne darà comunicazione espressa all'altra a mezzo lettera raccomandata a/r. Resta inteso che ciascuna Parte manleverà e terrà indenne l'altra da ogni pregiudizio che dovesse a quest'ultima derivare dalla inosservanza delle norme di cui al Decreto 231, nonché del Codice Etico e del Modello di organizzazione, gestione e di controllo adottato dalla Q8 Quaser S.r.l. (Parte generale).

29. CLAUSOLA ANTI-CORRUZIONE

Le Parti dichiarano sotto la propria responsabilità che nessuna percentuale, commissione o pagamento simile è stato richiesto o è stato pagato, in relazione ai contratti tra loro conclusi che verranno eseguiti secondo i più alti standard etici. In particolare, le Parti si impegnano a svolgere l'attività prevista dal Contratto nel rispetto delle norme anticorruzione, incluse le disposizioni relative al c.d. "traffico di influenze illecite" ex art. 346bis c.p., e della policy anticorruzione, consultabile presso il sito www.q8.it, a mente delle quali, tra le altre cose, è vietato promettere o corrispondere, direttamente o indirettamente, a funzionari pubblici o soggetti privati denaro o altre utilità, allo scopo di influenzarne qualunque azione od omissione o ad ottenere, mantenere o assicurare un vantaggio in relazione alle attività di cui al Contratto. Nessuna pratica ambigua potrà essere in alcun caso giustificata o tollerata anche se ritenuta "consuetudinaria" nel settore industriale di riferimento.

Il mancato rispetto di una delle parti delle norme anticorruzione, incluse le disposizioni relative al c.d. "traffico di influenze illecite" ex art. 346bis c.p., e della policy anticorruzione darà il diritto all'altra parte alla risoluzione anticipata del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cc., fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni subiti, anche per danno reputazionale.

30. DISPOSIZIONI ANTIMAFIA E CONDIZIONE PARTICOLARE DI RISOLUZIONE

L'acquirente prende atto che l'efficacia di ogni singolo contratto è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia e pertanto garantisce che nei propri confronti e nei confronti dei propri soci non sono stati emessi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

L'acquirente si impegna a comunicare immediatamente alla Q8Quaser, pena la risoluzione di diritto del contratto:

- a. eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico della Società stessa ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
- b. ogni variazione della propria composizione societaria rispetto a quella comunicata prima della conclusione del primo Contratto;
- c. ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla conclusione del contratto.

L'acquirente prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove, nel corso della vigenza del contratto, fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente primo comma, il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà di Q8Quaser di richiedere il risarcimento dei danni subiti, anche per danno reputazionale.

Il presente contratto è condizionato in via risolutiva all'esito negativo del controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dall'Acquirente, salvo restando il diritto di Q8Quaser al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

31. SANZIONI COMMERCIALI

L'Acquirente dichiara e garantisce che:

- rispetterà tutti i requisiti legali e normativi applicabili di qualsiasi ente governativo o sovranazionale con giurisdizione sul Contratto o su una delle Parti, tra cui:
 - (a) la lotta alla corruzione e al riciclaggio di denaro; e
 - (b) le leggi e i regolamenti sul commercio internazionale, compresi quelli degli Stati Uniti, dell'Unione Europea, del Regno Unito e delle Nazioni Unite ("Sanzioni");
- non è oggetto di sanzioni (una "Parte sanzionata");

- non è posseduto o controllato da alcuna persona o entità che sia una Parte Sanzionata, e tale Parte Sanzionata non detiene complessivamente un'influenza significativa sulla parte contraente, sia attraverso la proprietà che con mezzi diversi da una partecipazione di maggioranza;
- e non ha sede o organizzazione, né è posseduta o controllata da persone o entità di una giurisdizione oggetto di sanzioni (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Cuba, Iran, Corea del Nord, Siria e la regione di Donetsk, Lugansk e Crimea dell'Ucraina (ciascuna di tali giurisdizioni è una "Giurisdizione oggetto di sanzioni").

L'acquirente dichiara e garantisce inoltre che non trasferirà, fornirà accesso o utilizzerà i Servizi o il prodotto di lavoro (compresi gli strumenti e la proprietà intellettuale):

a, o a beneficio di, qualsiasi Cittadino Specialmente Designato e Persona Bloccata (come designato dall'Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti);

a o in una Giurisdizione Sanzionata; o a qualsiasi altra parte, qualora tale trasferimento, accesso o utilizzo costituisca una violazione di qualsiasi sanzione.

Il Contratto sarà nullo e immediatamente risolto se, nel corso della sua vigenza:

- una Parte è destinataria di sanzioni o ha sede in una Giurisdizione sottoposta a sanzioni; oppure
- l'esecuzione del presente Accordo da parte di una Parte violerebbe una qualsiasi sanzione applicabile.

Qualsiasi violazione della presente sezione, compreso il caso in cui una Parte diventi oggetto di sanzioni, costituisce una violazione sostanziale del contratto ed è motivo di risoluzione immediata senza alcun costo o risarcimento della Parte non inadempiente.

Q8Quaser si riserva tutti i diritti previsti dalla legge e dal contratto per rifiutare l'ulteriore esecuzione, anche parziale, dello stesso se, nel corso della sua vigenza:

- L'acquirente diventi una Parte sanzionata
- i beni o i servizi previsti dal Contratto siano considerati beni o servizi sanzionati.

32. ALTRI TERMINI E CONDIZIONI

32.1 Nel caso in cui dovessero ricorrere ipotesi non regolamentate nelle presenti Condizioni, troverà applicazione l'edizione degli incoterms in vigore al momento della conferma del Bunker. In caso di eventuale conflitto tra quanto previsto negli incoterms e quanto previsto nello specifico contratto, prevarrà quest'ultimo.

32.2 In caso di conflitto tra le previsioni contenute in queste condizioni Generali e quelle contrattuali nella Conferma del Bunker prevarrà la conferma del Bunker, lo stesso dirsi in caso di conflitto tra la conferma bunker e il term.

33. ALLEGATI

- Informazioni HSE (Schede Dati Sicurezza e Ambiente) [Olio Combustibile](#) e [Gasolio](#)
- [Modello 231](#)
- [Privacy](#)

L'Acquirente dichiara di aver letto e di aver preso conoscenza delle Condizioni Generali di Vendita che precedono e dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C. di approvare espressamente e specificatamente le seguenti clausole delle Condizioni Generali di Vendita:

- 5. CONSEGNA, PROPRIETÀ E RISCHI**
- 6. OBBLIGHI DELLE PARTI**
- 7. QUANTITÀ E MISURE**
- 8. QUALITÀ**
- 11. ALTRI ONERI**
- 13. PAGAMENTO**
- 14. TASSE**
- 18. SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE**
- 20. CONTESTAZIONI**
- 21. FORZA MAGGIORE**
- 22. CANCELLAZIONE DELLA CONFERMA DEL BUNKER**
- 23. ECCESSIVA ONEROSITÀ SOPRAVVENUTA**
- 25. CESSIONE DEL CONTRATTO**
- 27. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**
- 28. CLAUSOLA DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA**
- 30. DISPOSIZIONI ANTIMAFIA E CONDIZIONE PARTICOLARE DI RISOLUZIONE**